



SEAC RISPONDE

QUESITO

046

SETTORE

Imposte dirette

Rimborso contributi previdenziali e quadro LM mod. REDDITI 2021

Un ingegnere in regime forfetario ha dedotto nel quadro LM del mod. REDDITI 2020 i contributi previdenziali pagati nel 2019 a Inarcassa. Tali contributi sono risultati non dovuti e Inarcassa nel 2020 ha provveduto alla restituzione.

Tale “rimborso” va assoggettato a tassazione separata e quindi indicato nel quadro RM del mod. REDDITI 2021?

Come disposto dall'art. 17, commi 2, lett. n-bis) e 3, TUIR, in caso di rimborso di oneri o imposte dedotti / detratti in anni precedenti, le somme ricevute vanno assoggettate a tassazione separata, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria (a tal fine l'ammontare dell'onere non più effettivamente sostenuto va indicato nel quadro RM del mod. REDDITI PF alla Sezione III “Imposte e oneri rimborsati”).

La questione della “ripresa a tassazione” dell'onere dedotto nella dichiarazione dei redditi è stata affrontata dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 9.10.2019, n. 400 relativamente ad un contribuente forfetario che ha utilizzato nel mod. F24 il credito derivante dal maggior versamento dei contributi previdenziali INPS (dedotti) rispetto a quanto dovuto.

Secondo l'Agenzia, in vigore del regime forfetario (sia nell'anno in cui l'onere è stato dedotto che in quello in cui deve essere assoggettato a tassazione), la “ripresa a tassazione” dell'onere precedentemente dedotto deve avvenire con applicazione della tassazione prevista per tale regime, nel caso di specie, quindi, nel quadro LM.

Sul punto la stessa Agenzia specifica che “*ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il ... regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM*”.

QUESITO

047

SETTORE

Imposte dirette

Detrazione IRPEF 19% acquisto mascherine chirurgiche / preparazioni galeniche

Dalla verifica delle spese sostenute nel 2020 da una persona fisica si riscontrano, tra l'altro, i seguenti acquisti:

- un totale di € 45 per mascherine chirurgiche (dai documenti commerciali rilasciati dalla farmacia non risulta alcuna ulteriore specificazione);
- € 20 di “preparazioni galeniche”.

Per tali spese è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19% per le spese mediche?

Nell'ambito della Circolare 6.5.2020, n. 11/E, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'acquisto delle mascherine chirurgiche, rientra tra le spese detraibili ex art. 15, TUIR soltanto se le stesse, per caratteristiche tecniche del prodotto, possono essere classificate “dispositivi medici”.

Quindi, come chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E e ribadito anche nella recente Circolare 25.6.2021, n. 7/E, la spesa sostenuta per i “dispositivi medici” è detraibile a condizione che dalla certificazione fiscale (scontrino / documento commerciale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il codice fiscale del soggetto che sostiene / per il quale è sostenuta la spesa. Nel documento di spesa può essere riportata alternativamente la descrizione del prodotto con la marcatura CE e la conformità alle Direttive UE, fermo restando che per i dispositivi medici di uso comune elencati nell'Allegato alla Circolare 13.5.2011, n. 20/E, è sufficiente che sia riportata la descrizione del prodotto e che la marcatura CE risulti dalla documentazione conservata dal contribuente, oppure il codice “AD”, utilizzato per la trasmissione al STS della spesa per dispositivi medici.

Con riferimento alle “preparazioni galeniche” nella Risoluzione 12.8.2009, n. 218/E la stessa Agenzia ha chiarito che è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19% rammentando tuttavia che *“anche per questa tipologia di medicinali, come per quella dei medicinali di origine industriale, è necessario ... che la spesa sostenuta sia certificata con documenti contenenti natura, qualità e quantità delle preparazioni galeniche acquistate, e codice fiscale del destinatario delle stesse.”*

QUESITO

048

SETTORE

Dichiarazioni

Credito d'imposta acquisto RT e quadro RU mod. REDDITI 2021

Un commerciante al minuto, in contabilità semplificata, con opzione del metodo “registrato = incassato”, ha acquistato a fine 2019 un RT. Il credito d'imposta è stato utilizzato nel mod. F24 nel 2020 a seguito del pagamento della fattura. Tale agevolazione va inserita nel quadro RU (codice F9) del mod. REDDITI 2021 o doveva essere indicato nel mod. REDDITI 2020?

Il credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 6-quinquies, D.Lgs. n. 127/2015 per l'acquisto / adattamento del RT, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.2.2020, n. 3/E è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la relativa fattura, ovvero, qualora il soggetto sia esonerato da tale adempimento, successiva al mese di acquisto / adattamento e di suo avvenuto pagamento. La stessa Agenzia nel Provvedimento 28.2.2019 ha specificato che il credito d'imposta in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Tenendo presente quanto sopra il credito d'imposta, identificato dal codice “F9”, va riportato nel quadro RU del mod. REDDITI 2021.

■